

Codice DB1425

D.D. 1 ottobre 2013, n. 2266

**Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Misura 211 "indennità compensativa a favore degli agricoltori operanti in zone montane" - siccità verificatasi nell'estate 2012: regime speciale della penalità riguardante l'impegno tecnico "durata del pascolamento" - Campagna 2012 - Revisione documento "Relazione di controllo in loco".**

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il quale stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale;

visto il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ed abroga il Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 07 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

visto il Regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

visto il Regolamento (CE) n. 1122/09 della Commissione del 30 novembre 2009 e s.m.i, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al Regolamento (CE) n. 73/09 e s.m.i;

visto il PSR 2007-2013 del Piemonte adottato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 44-7485 del 19.11.2007 e s.m.i., approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5944 del 28.11.2007 e viste le ulteriori successive modifiche approvate con:

- comunicazione da parte della Commissione europea - Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;
- decisione della Commissione Europea C(2010)1161 del 1° marzo 2010 (revisione "health check" della PAC);
- decisione della Commissione Europea C(2012) 2248 del 30 marzo 2012;
- decisione della Commissione Europea C(2012) 9804 del 19 dicembre 2012;

vista la Misura 211 del citato Programma, ed in particolare il bando relativo alla campagna 2012, che prevede la concessione di un'indennità compensativa a favore degli imprenditori agricoli operanti in zone montane;

considerato che l'entità del premio corrisposto ai beneficiari per le produzioni della categoria "Foraggiere" - sottocategoria "Pascoli" è calcolata sulla base di quanto disposto al punto 2.5 delle norme attuative del bando, ed in particolare dei giorni di attività svolta in zone classificate montane (periodo di monticazione), suddivisi nelle seguenti fasce:

- fino a 120 giorni: 1/3 del premio;
- tra 121 giorni e 180 giorni: 1/2 del premio;
- oltre 180 giorni: premio intero.

considerato inoltre che, al momento della sottoscrizione della domanda di aiuto, il beneficiario si impegna a rispettare il periodo di monticazione indicato nella domanda stessa, e che il mancato rispetto di tali impegni porta ad una penalizzazione (riduzione od esclusione dal premio) comminata

ai sensi dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 65 del 2011 e s.m.i, come riportato nelle disposizioni regionali in merito alle riduzioni del premio per violazione di impegni approvate con Determinazione dirigenziale n. 921 del 9 aprile 2013;

verificato che, in merito alla durata del periodo di pascolamento, le disposizioni dettate dalla D.D. citata al paragrafo precedente prevedono, al punto II.A IMPEGNI DI NATURA DOCUMENTALE, quanto segue:

## II.A IMPEGNI DI NATURA DOCUMENTALE

### 1. CARATTERISTICHE IMPEGNI

N.	Descrizione	Obiettivo di azione direttamente collegato all'impegno	Impegni pertinenti di condizionalità
II.1.3	Periodo di monticazione corrispondente a quello dichiarato in domanda	Verificare il rispetto del periodo minimo di alpeggio	Non sono previsti impegni di tale contenuto

### 2. INADEMPIENZE RIGUARDANTI GLI IMPEGNI DI NATURA DOCUMENTALE COMPORTANTI RIDUZIONI NEL CORRISPONDENTE ESERCIZIO FEASR PER LA/E COLTURA/E INTERESSATA/E

N.	Descrizione	Base giuridica per il calcolo della penalizzazione
II.2.3	Periodo di monticazione inferiore a quello dichiarato in domanda TIPOLOGIA DI CONTROLLO : D	Reg. (UE) n. 65/2011 e s.m.i, art. 18

Tenuto conto che, in merito alla durata del pascolamento, la valutazione degli indici di verifica (gravità, entità, durata) e l'eventuale riduzione a carico dei contributi spettanti si effettuano secondo quanto indicato al punto III delle disposizioni regionali già citate:

### III. VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA (GRAVITA', ENTITA', DURATA)

GRAVITA': E' VALUTATA IN TERMINI DI NUMERO DI SITUAZIONI NON CONFORMI O DI SCOSTAMENTO DAI PARAMETRI DI RIFERIMENTO:

[...]

PER IL PERIODO DI MONTICAZIONE, OCCORRERA' APPLICARE LA SEGUENTE TABELLA:

CLASSE DI VIOLAZIONE	N° SITUAZIONI NON CONFORMI
BASSA	• FINO A 15 GIORNI IN MENO
MEDIA	• DA 16 A 30 GIORNI IN MENO
ALTA	• OLTRE 30 GIORNI IN MENO

ENTITA': e' valutata in relazione all'INCIDENZA delle anomalie.

SOI= Superficie oggetto di impegno

Superficie della/e coltura/e interessata/e dalle situazioni non conformi e dalla presenza delle irregolarità esposte (ha)	% della superficie della/e coltura/e interessata/e dalle situazioni non conformi e dalla presenza delle irregolarità esposte rispetto alla SOI		
	Fino a 30 %	Da >30% a 50 %	>50 %
fino a 3 ha	B	M	A
da più di 3 ha fino a 6 ha	M	A	A
più di 6 ha	A	A	A

[...]

DURATA: DI NORMA È GIUDICATA DI LIVELLO MEDIO; È INVECE CONSIDERATA DI GRADO ALTO IN PRESENZA DI INADEMPIENZE CON GRAVITÀ ED ENTITÀ ENTRAMBE DI VALORE ALTO.

La riduzione a carico del PAGAMENTO E' QUANTIFICATA APPLICANDO AL MEDESIMO LE PERCENTUALI DEL 5%, 25%, 50%, DETERMINATE IN BASE ALL'INTERVALLO IN CUI RICADE LA MEDIA ARITMETICA DEI PUNTEGGI RIGUARDANTI GLI INDICI DI GRAVITA', ENTITA' E DURATA.

Come previsto dal D.M. 22 dicembre 2009 n° 30125, in base al punteggio medio ottenuto, verrà stabilita la percentuale di riduzione dell'importo ammissibile secondo la seguente tabella :

punteggio	riduzione
$1,00 \leq x < 3,00$	5%
$3,00 \leq x < 4,00$	25%
$x \geq 4,00$	50%

tenuto conto che le particolari condizioni meteorologiche verificatesi nell'estate 2012 hanno determinato un'eccezionale siccità, riconosciuta dalla Giunta Regionale mediante la DGR n. 43-4868 del 31.10.2012 avente per oggetto "D.P.R. n. 616/77 art. 70 – D.Lgs. n. 102/04- l.r. n. 63/78 e s.m.i – Delimitazione delle zone danneggiate e riconoscimento del carattere di eccezionalità della siccità verificatesi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Verbano-Cusio Ossola, durante l'estate del 2012" (B.U.R.P. n. 47 del 22/11/2012), come modificata dalla DGR n. 15-5012 del 5/12/2012 (B.U.R.P. n. 52 del 27.12.2012);

rilevato che la DGR n. 43-4868 del 31.10.2012 ha descritto la situazione delle zone montane nel modo seguente: "...tenuto conto che in certe zone di montagna tale stato di siccità perdurava già dai mesi invernali, particolarmente avari di precipitazioni, provocando una forte riduzione della produzione foraggiera stagionale che ha danneggiato quanti hanno recato in alpeggio il proprio bestiame, costringendo in taluni casi ad un oneroso trasporto in Alpe del foraggio (quand'anche addirittura dell'acqua per abbeverare il bestiame) e che si sono verificati casi in cui, a causa del perdurare della situazione, il bestiame ha dovuto abbandonare anticipatamente – per scarsità di cibo – gli alpeggi stessi";

visto che la citata DGR, relativamente alle 6 province elencate in precedenza, delimita i territori in cui si è verificata la siccità, nei quali potranno essere applicati gli interventi previsti dal D.lgs. n. 102/04, indicandone i Comuni interessati per l'intera superficie agricola utilizzata o per parte di essa ove specificamente indicato;

preso atto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mediante il Decreto 25 gennaio 2013 (13A01093) dal titolo "Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte" (G.U. n. 36 del 12/2/2013) ha dichiarato che gli eventi siccitosi svoltisi nei mesi estivi del 2012 nei comuni ivi elencati, proposti dalla Regione Piemonte con la citata DGR n. 43-4868 del 31/10/2012, hanno determinato danni alle produzioni agricole;

tenuto conto del carattere di eccezionalità della siccità che ha ridotto la produzione foraggiera del pascolo e non ha consentito agli allevatori (o ai loro incaricati) di mantenere gli animali al pascolo per il periodo normalmente praticato nelle estati con condizioni meteo-climatiche ordinarie;

vista la Determinazione dell'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (Arpea) n. 50-2013 del 27.03.2013 che, tenendo conto del Decreto citato in data 25/01/2013, ha applicato il carattere di eccezionalità degli eventi verificatisi in alcune province del Piemonte nell'estate 2012 riconoscendo l'ammissibilità dei pagamenti delle superfici a pascolo magro colpite dalla siccità nell'ambito della domanda unica ai sensi del reg. (CE) 73/2009, anche in presenza di mancato completamento del periodo pascolivo;

ritenuto che gli allevatori che hanno recato i propri animali sulle superfici a pascolo e che le hanno dovute abbandonare in modo anticipato rispetto alle annate ordinarie, hanno in ogni caso svolto al meglio delle condizioni ambientali gli impegni richiesti dalla misura 211;

ritenuto necessario predisporre un sistema di penalità coerente con le disposizioni dell'allegato alla D.D. n. 921 del 9 aprile 2013 ed allo stesso tempo capace di tenere conto degli effetti della situazione meteo-climatica eccezionale sopra descritta sui periodi di monticazione del bestiame e dei relativi disagi subiti dalle aziende operanti nelle zone danneggiate delimitate dalla DGR n. 43-4868 del 31/12/2012;

ritenuto che, nei confronti delle aziende ricadenti nelle zone danneggiate delimitate dalla DGR sopra citata, per la campagna 2012 e per il solo impegno "Periodo di monticazione", non si debbano applicare le riduzioni di premio di cui al punto III. VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA (GRAVITA', ENTITA', DURATA) delle disposizioni regionali sopra citate nei casi in cui si accerti che il periodo di monticazione effettivo sia inferiore a quello dichiarato nella domanda di aiuto (violazione dell'impegno "Periodo di monticazione"), fermo restando che il premio da riconoscere è quello corrispondente ai giorni di effettiva monticazione accertata;

vista la Determinazione dirigenziale n. 1802 del 1 settembre 2009 che approva, tra l'altro, il modello di "Relazione di controllo in loco" redatto ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) 796/2004 (successivamente sostituito dall'art. 32 del Reg. (CE) n. 1122/2009), e riserva la possibilità di riesaminare tale modello qualora dovesse manifestarsene la necessità;

considerato che le informazioni relative alla consistenza territoriale delle aziende agricole piemontesi (certificazioni catastali, contratti di affitto o di altro tipo registrati), attualmente oggetto di verifica durante i controlli in loco effettuati dagli Organismi Delegati, sono contenute nei

fascicoli aziendali, il cui aggiornamento e conservazione cartacea è una funzione delegata tramite convenzione da Arpea ai CAA (Centri di assistenza agricola);

considerato che nello svolgimento delle attività affidate il CAA, in conformità del Reg. (CE) n. 885/2006, ha l'obbligo di verificare la regolarità formale dei documenti acquisiti in fase di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale e di verificare la corrispondenza dei dati inseriti anche nella fase di compilazione delle domande con quelli risultanti nei documenti acquisiti dal produttore, nel rispetto dei Manuali procedurali e delle specifiche tecniche e informatiche forniti da ARPEA;

considerato che Arpea, ai sensi del Reg. CE n. 885 del 2006 effettua gli opportuni controlli di II livello sui CAA garantendo la funzione delegata ai CAA stessi;

ritenuto, pertanto, che i funzionari incaricati non siano più tenuti, in occasione dei controlli in loco, ad accertare la disponibilità dei terreni tramite la verifica dei titoli di possesso dichiarati nelle domande di aiuto presentate ai sensi della Misura 211 del PSR, e che di conseguenza occorre modificare il modello di Relazione di controllo in loco” stralciando la parte di seguito riportata:

#### VERIFICA DELLE PARTICELLE CATASTALI

In riferimento alle particelle oggetto di impegno vengono riscontrati i seguenti *TITOLI DI POSSESSO*:

- visure catastali     contratti (di affitto, compravendita)     dichiarazioni del proprietario  
 altro (*specificare*) \_\_\_\_\_

considerato infine che la Commissione Europea, nel corso di uno degli AUDIT svolti presso la Regione Piemonte, ha sottolineato la necessità di evidenziare nella relazione di controllo in loco le particelle visitate, per cui occorre modificare il relativo quadro della relazione aggiungendo il termine “visitare” dopo il termine “dichiarate”, come sotto indicato:

*SI ALLEGA alla presente relazione di controllo, quale parte integrante, copia del MODELLO \_\_\_\_\_, costituito da n. \_\_\_\_\_ pagine, che contiene i dati identificativi delle particelle catastali dichiarate e visitate.*

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.  
visti gli articoli 17 e 18 della l.r. n. 23/2008,

*determina*

- di applicare alla Misura 211 “Indennità compensativa” la DGR n. 43-4868 del 31/10/2012 avente per oggetto “D.P.R. n. 616/77 art. 70 – D.Lgs. n. 102/04- l.r. n. 63/78 e s.m.i.– Delimitazione delle zone danneggiate e riconoscimento del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nelle

province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino e Verbano-Cusio Ossola, durante l'estate del 2012", come modificata dalla DGR n. 15-5012 del 5/12/2012 ed acclarata dal D.M. del 25/01/2013 dal titolo "Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte", in quanto si è registrata una forte riduzione della produzione foraggiera stagionale che ha danneggiato quanti hanno recato in alpeggio il proprio bestiame;

- di stabilire che, a causa degli eventi sopra descritti, il punto III. VALUTAZIONE DEGLI INDICI DI VERIFICA (GRAVITA', ENTITA', DURATA) delle disposizioni regionali in merito alle riduzioni del premio per violazione di impegni approvate con Determinazione dirigenziale n. 921 del 9 aprile 2013 non sia da applicare alle domande di aiuto relative alla campagna 2012, solo ed esclusivamente per quanto riguarda l'impegno denominato "Periodo di monticazione" di cui al paragrafo II.A delle medesime disposizioni e solo per le aziende operanti nelle zone danneggiate delimitate dalle norme riportate al punto precedente, fermo restando che il premio da riconoscere è quello corrispondente ai giorni di effettiva monticazione accertata e non quello corrispondente ai giorni dichiarati in domanda;

- di approvare, sempre in relazione alla Misura 211 del PSR 2007-2013, le modifiche apportate al documento denominato "Relazione di controllo in loco", allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22 .

Il Direttore  
Vincenzo Cocco

Allegato

REG. CE 1698/2005 SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE  
DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEASR)  
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

MISURA 211  
(INDENNITA' COMPENSATIVA)

RELAZIONE DI CONTROLLO IN LOCO

(art. 32 del Reg. CE 1122/2009 della Commissione e art. 13 del Reg. CE 1975/2006 della Commissione)

ENTE DELEGATO \_\_\_\_\_

CAMPAGNA \_\_\_\_\_

DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO

Ragione sociale/Cognome Nome

in qualità di

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sede sociale o domicilio:

Indirizzo

Località

Comune

Prov.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA

Denominazione: \_\_\_\_\_

Partita IVA \_\_\_\_\_

Indirizzo (\*) \_\_\_\_\_ Località (\*) \_\_\_\_\_

Comune (\*) \_\_\_\_\_ Provincia (\*) \_\_\_\_\_

(\*) da compilare soltanto se l'indirizzo è diverso da quello del beneficiario

DOMANDA PER LA MIS. 211 DEL PSR 2007-13

1) Domanda n. \_\_\_\_\_ prot. Ente delegato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Superficie interessata (ettari) \_\_\_\_\_

EVENTUALE/I DOMANDA/E AGROAMBIENTALE/I (relativa/e alla campagna in questione)

2) Domanda n. \_\_\_\_\_ prot. Ente delegato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Azione \_\_\_\_\_ Anno di prima adesione al PSR 2007-13 \_\_\_\_\_

Superficie interessata (ettari) \_\_\_\_\_ (per l'azione F9) UBA interessate \_\_\_\_\_

3) Domanda n. \_\_\_\_\_ prot. Ente delegato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Azione \_\_\_\_\_ Anno di prima adesione al 2007-13 \_\_\_\_\_

Superficie interessata (ettari) \_\_\_\_\_ (per l'azione F9) UBA interessate \_\_\_\_\_





## VERIFICA DEI REQUISITI ESSENZIALI

Il richiedente:

- è imprenditore agricolo iscritto al registro delle imprese;
- coltiva almeno 3 ettari di SAU;
- non percepisce pensioni;
- percepisce pensioni che non escludono dal premio;
- opera/risiede in zona montana;
- si è impegnato a proseguire l'attività agricola per almeno un quinquennio.

### Verifica delle condizioni riportate al par. 16 del capitolo 11.4 del PSR 2007-2013

Il richiedente:

- è in regola con i versamenti contributivi; tale regolarità è stata accertata tramite il DURC;
- ha rispettato gli obblighi e/o i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte;
- (se dovute) ha provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate dalla Regione, Province, Comunità Montane o dagli Organismi Pagatori riconosciuti ;
- (se dovute) ha restituito somme indebitamente percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali, regionali;
- non ha subito condanne passate in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari;
- non è in attesa di sentenza per reati di frode o sofisticazione di prodotti agroalimentari.

*SI ALLEGA alla presente relazione di controllo, quale parte integrante, copia del MODELLO \_\_\_\_\_, costituito da n. \_\_\_\_\_ pagine, che contiene i dati identificativi delle particelle catastali dichiarate e visitate.*

## IDENTIFICAZIONE DEI BOVINI OGGETTO DI DOMANDA DI AIUTO

SI ALLEGA alla presente relazione di controllo, quale parte integrante, copia del **MODELLO** \_\_\_\_\_, costituito da n. \_\_\_\_ pagine, che contiene i dati identificativi dei capi dichiarati. Per ciascuna capo è stata riportata, a fianco dei dati identificativi, una delle seguenti annotazioni:

“V” per i capi di cui è stata verificata la presenza; “N” per i capi risultati non presenti.

### Calcolo Carico UBA

BESTIAME	Numero capi		Coefficiente	UBA	
	dichiarato	accertato		dichiarate	accertate
Bovini di età inferiore a 6 mesi			0.4		
Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni			0.6		
Bovini di età superiore a 2 anni			1		
Pecore			0.15		
Capre			0.15		
Equini di età superiore a 6 mesi			1		
totale					

Assenza marchi auricolari:  totale  parziale Motivazione: \_\_\_\_\_

Le eccedenze sono dovute a:  **circostanze naturali**  **casi di forza maggiore e circostanze eccezionali**  
(specificare) \_\_\_\_\_

**SI E' RISCONTRATA UNA FALSA DICHIARAZIONE PER NEGLIGENZA GRAVE**

SI

NO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**SI E' RISCONTRATA UNA FALSA DICHIARAZIONE RESA INTENZIONALMENTE**

SI

NO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**VERRA' REDATTO VERBALE DI CONTESTAZIONE PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE ?**

SI

NO

In caso di pagamento o di pagamenti indebiti, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi

**EVENTUALI ALTRE ANNOTAZIONI DEGLI INCARICATI DEL CONTROLLO:**

---

---

---

---

---

---

---

---

